

LA RIFORMA SUL COGNOME

AUDIZIONE 26 APRILE 2022

Commissione di Giustizia – Senato

Buongiorno Presidente,

saluto tutte le Senatrici e i Senatori oggi presenti, ringraziando loro per questa opportunità di audizione.

Mi occupo da anni di diritti fondamentali della persona e di eguaglianza di genere; in questo ambito del diritto assisto diverse Associazioni femminili e in particolare la Rete per la Parità, per la quale ho presentato l'atto di intervento, prima, e l'*Opinio amici curiae* successivamente, in merito alla questione del cognome dei figli e delle figlie trattata dinnanzi alla Consulta.

Alla luce di questa esperienza formulo alcune osservazioni che spero possano essere utili al lavoro parlamentare in corso.

1. I progetti di riforma.

Le molteplici proposte legislative intraprese fino ad oggi, da ultimo i disegni di legge all'esame di Codesta Ecc.ma Commissione di Giustizia, sono indicative della crescente attenzione dell'opinione pubblica sulla questione.

L'esigenza di riformare la materia è oramai indifferibile, come confermato da ultimo dall'ordinanza della Consulta 11 febbraio n. 18 che solleva innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 262 primo comma c.c. nella parte in cui, pur a seguito della sentenza 286 del 2016 della medesima Consulta, impone che – in mancanza di diverso accordo tra i genitori – il figlio acquisisca il cognome paterno anziché i cognomi di entrambi i genitori.

Nei prossimi giorni sono attese le pronunce della Corte costituzionale afferenti ai giudizi incidentali ancora pendenti, nondimeno il Parlamento ha la responsabilità di introdurre una riforma organica in materia entro quel perimetro costituzionale già tracciato dal Giudice delle Leggi.



Occorre infatti che il nostro ordinamento giuridico si liberi una volta per tutte del retaggio patriarcale, retaggio del tutto ingiustificato e comunque incompatibile con le convenzioni internazionali, la Carta dei diritti fondamentali UE e i principi costituzionali.

Da qui l'esigenza di una legge organica e completa.

2. Il significato della sent. n. 286/2016.

Come è noto la sentenza n. 286/2016, che rappresenta la direttrice costituzionalmente compatibile di una riforma in materia, si basa su due principi fondamentali: *i)* l'eguaglianza dei coniugi, quale elemento solidaristico alla base dell'unità familiare sancita dall'art. 29 Cost. e *ii)* il diritto pieno all'identità da parte della persona fin dalla sua nascita, necessario complemento dello *status* unitario della filiazione.

L'eguaglianza tra i coniugi, espressione della più ampia eguaglianza di genere, richiamata più volte dalla Consulta, è un valore trasversale che sta assumendo sempre più attenzione, specie all'esito degli obiettivi di inclusione sociale e di parità economica dettati da Agenda 2030. Il PNRR, coerentemente alle politiche UE, segna delle direttrici importanti per garantire opportunità alle donne in condizioni paritarie.

Si pensi alle recenti misure sul tema del lavoro, della *governance* e dell'imprenditoria.

Ma al di là degli obiettivi di resilienza e ripresa economica la nostra Carta costituzionale ha a cuore, prioritariamente, la dignità della persona, a prescindere dal sesso.

La riforma che sollecita da tempo la Corte Costituzionale guarda alla parità dei coniugi come valore solidaristico dei vincoli familiari capace di garantire, al figlio e alla figlia, attraverso il riconoscimento del cognome, il diritto pieno all'identità e quindi alla cittadinanza.

I nessi individuati dalla Consulta, allora sono inscindibili.

I diritti civili e politici – promanazione dello *status* di cittadinanza - debbono essere riconosciuti e garantiti in quanto tali, e non necessitano di giustificazioni ulteriori né di un approccio utilitaristico che ne autorizzi l'ingresso nell'ordinamento giuridico.

Ma vi è di più.

I diritti al nome e alla pienezza identitaria, inquadrabili come diritti fondamentali della persona (dunque addirittura fatti naturali, preesistenti allo status di cittadina/o e alla creazione del diritto) si radicano nella visione personalistica e solidaristica degli ordinamenti sovranazionali e costituzionali. Punto focale dell'ordinamento democratico contemporaneo è la persona, la sua dignità, individuale e sociale, posta come fine ultimo delle garanzie e degli apparati del sistema politico e democratico.

In questa diversa prospettiva il diritto al nome e il diritto all'identità sono **diritti assoluti e incondizionati, non comprimibili**; diversamente tornerebbe in vita l'istituto dell'autorizzazione



maritale, espressione - nell'ambito dei rapporti familiari - della subordinazione al marito sia della moglie che della prole.

Se è vero questo presupposto, la scelta concreta del legislatore è in qualche modo ben orientata dai principi costituzionali: sia nel merito sia nel linguaggio.

3. **Nomina sunt consequentia rerum**¹.

Il diritto è una creazione culturale e come tale esprime i valori del tempo della sua produzione. Il nome e il cognome sono sempre stati rivelatori della concezione della **persona**, intesa come singolo individuo ma anche come vissuto e origine, e come inserimento della stessa all'interno delle relazioni sociali e familiari fin dalla nascita. Nel corso della storia, e a seconda dei contesti geografici, il cognome ha indicato il patronimico, la *gens* di appartenenza, la provenienza della comunità di riferimento, i mestieri, l'aver avuto genitori ignoti ecc.

Nel 1564, dopo il Concilio di Trento, si impone ai parroci di tenere un registro ordinato di tutti i battesimi con i nomi e i cognomi: ciò al fine di evitare i matrimoni tra consanguinei.

Il registro dei battesimi è la prima forma di registrazione anagrafica della popolazione e risulta collegata alle **funzioni pubbliche** di identificazione dei soggetti, per lo più di spettanza comunale, preordinate al censimento, all'arruolamento alla leva militare, alla riscossione dei tributi².

Il patriarcato – strettamente legato all'attribuzione per via patrilineare – è stato addirittura accentuato dalle rivoluzioni borghesi dell'ottocento, all'esito delle quali si sono edificati gli stati moderni. Il Codice civile del Regno d'Italia del 1865 riconosce il padre come titolare della *patria potestas* e capo assoluto della famiglia: da lui discende la trasmissione della cittadinanza e della residenza dei figli.

La moglie ha un ruolo subordinato rispetto ai diritti potestativi del marito anche per gli affari economici, condizionati al previo rilascio dell'autorizzazione maritale. La famiglia è vista come una vera e propria istituzione, retta da gerarchie e mitigata dalla previsione del Consiglio di famiglia.

Anche dal punto di vista linguistico il codificatore si riferisce solo al figlio, nell'odiosa accezione neutra del termine maschile, che non trova alcun conforto sul piano linguistico.

4. **Obiettivi della riforma.**

Se tali sono le radici del patriarcato, una riforma coerente rispetto ai principi costituzionali deve a mio parere perseguire i seguenti obiettivi.

- a. Accogliere un **approccio soggettivistico** radicato sulla dignità e non su antiche visioni proprietarie: l'individuazione della persona (figlio o figlia) titolare della sua identità è aspetto

¹ Giustiniano, Institutiones, libro II, 7,3.

² Anagrafe della popolazione, Metodi e norme, serie B, n.29 1992 edito da ISTAT.



prioritario rispetto alla posizione dei genitori che esercitano il diritto potestativo volto a trasmettere il proprio cognome. In questo senso i disegni di legge che pongono al centro il figlio e la figlia, i quali acquisiscono il cognome, risultano coerenti con la visione personalistica del dettato costituzionale e con la genitorialità intesa come fonte di responsabilità e amore, e non più come “*potestas*”;

- b. Qualificare, ancorché in modo implicito, il diritto al cognome come **diritto fondamentale alla piena identità**, e dunque sul piano sociale e familiare al riconoscimento automatico della **doppia origine**, per via matrilineare e patrilineare. L’aspetto pubblicistico della disciplina anagrafica ben consente l’introduzione di un modello legale automatico – la condivisione legale dei cognomi – che garantisca la piena identità del minore, ancorché derogabile per diversa volontà dei genitori. Tale scelta appare coerente rispetto al regime patrimoniale dei coniugi previsto nel 1975 dalla riforma del diritto di famiglia – la comunione legale dei beni – e pone al centro del sistema l’interesse superiore del minore, nel rispetto degli obblighi internazionali, e la bigenitorialità, fonte di responsabilità e sostegno nella formazione della personalità. Conseguentemente si auspica che la riforma tenga conto del fatto che il diritto al nome è un diritto fondamentale, e dunque sostituisca espressamente l’automatica acquisizione del cognome di entrambi i genitori come regola generale non discriminatoria e di rilevanza pubblicistica, alla regola (implicita) del solo cognome paterno.
- c. La riforma dovrebbe limitare l’elemento volontaristico e consensuale ai soli casi residuali, con espressione quale “*salva la diversa volontà di entrambi i genitori manifestata all’atto della dichiarazione di nascita*”. In tal modo risulterebbe anche rispettata la vita familiare e la riservatezza, come garantite dalla Convenzione sui diritti dell’Uomo. Il che eviterà che il peso di una tradizione discriminatoria, oramai millenaria, possa vanificare la riforma. Preoccupa infatti l’introduzione del solo elemento volontaristico, senza alcuna protezione legislativa, giacché lo stesso potrebbe non incidere sui rapporti di forza oppressivi e non paritari che spesso esistono all’interno dei nuclei familiari ed entro le mura domestiche.
- d. Aggiungo una notazione di carattere strettamente personale. Nell’auspicata scelta definitiva di adozione di un criterio legale e automatico che includa, in modo paritario e non discriminatorio, il cognome della madre e del padre, personalmente credo che si possa sostituire il criterio dell’ordine alfabetico (già contemplato dai vari ddl in esame) a quello, diverso, di **anteporre il cognome della madre a quello del padre**. Credo sia un atto di



coraggio, seppur dovuto, sia per prendere le distanze definitivamente dal patriarcato, sia per riconoscere il valore della maternità al momento della nascita, restituendo il corretto significato alla **famiglia naturale**, all'interno del novero delle altre famiglie, tutelate dall'ordinamento come formazioni sociali e solidaristiche di pari dignità e valore. Negli interventi che mi hanno preceduto si è enfatizzata la forza del legame biologico tra madre e figlio durante il concepimento, la gestazione, il parto e l'allattamento. La nostra Costituzione, infatti, oltre a sancire l'eguaglianza tra i coniugi pone come fine specifico proprio il riconoscimento e la protezione della maternità e dell'infanzia, fine che ha una portata valoriale e simbolica, non solo materiale.

5. Ritengo inoltre necessario che la riforma chiarisca quali siano le disposizioni immediatamente applicabili e per quali, viceversa, l'efficacia sia rinviata all'adozione del futuro regolamento, necessario per gli aspetti di dettaglio.

In ultimo, ma trattasi di un profilo di eguale importanza rispetto a quanto già esposto, ritengo utile porre attenzione al linguaggio adottato dal legislatore, espungendo, dal testo che sarà approvato, il maschile neutro, sconosciuto alla lingua italiana. La riforma volta all'eliminazione della discriminazione basata sul sesso, impone un linguaggio che non risulti in alcun modo sessista, e ciò per rigore logico, formale e sostanziale.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro!

Ayv.ta Antonella Anselmo

